




ORDINANZA N 139/10
prot. n. 44615/2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 50 TUEL, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 206 del 25.10.2004, prot. 18103, con il quale si è individuato lo scrivente responsabile della direzione della posizione organizzativa del Settore 02 Polizia Locale ed il successivo Decreto Sindacale n. 2 del 12.06.2009, prot. 9125, che conferma l'incarico di responsabilità della direzione anzidetta;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 25.5.2006 ad oggetto: "Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione "Aree riservate ai cani" presso via Berlinguer, Via Dei Chiusi, Via Sanzio, Via Pertini e presso il parco Boccadoro" con la quale si approvava la realizzazione delle aree in oggetto alla medesima, e la successiva Ordinanza n. 15/07 del 6 febbraio 2007 con la quale se ne disciplinava l'utilizzo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16.04.2007 ad oggetto "Atto di indirizzo sulla circolazione dei cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico" con la quale si assumeva l'indirizzo affinché:

- tutti i cani possano circolare nelle aree pubbliche solo se tenuti al guinzaglio dai rispettivi accompagnatori,
- tutti gli accompagnatori dei cani abbiano con sé idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni solide dei cani stessi,

nel contempo determinando gli importi delle violazioni amministrative conseguenti al mancato rispetto di quanto sopra da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00;

VISTA l'Ordinanza promulgata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali in data 03.03.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo, per il possessore dei cani, dell'utilizzo del guinzaglio nella conduzione dell'animale e di avere con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta delle autorità competenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25 marzo 2010 di approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione per l'anno 2010, con la quale incaricava il responsabile del settore 02 di adottare apposita ordinanza al fine di disporre l'obbligo che tutti i cani debbano essere tenuti al guinzaglio quando si trovino su aree aperte al pubblico e che tutti gli accompagnatori dei cani abbiano con sé idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni solide dei cani stessi;

PRESO ATTO che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, oltre a provocare insudiciamento e degrado al paese, causa pericolo sanitario per la cittadinanza nonché grave disagio alla popolazione ed in particolare a bambini, non vedenti ed anziani;

RICORDATO inoltre come, qualora i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possano arrecare pericolo alle persone e alla circolazione stradale o comunque incutere timore o disagio a parte della cittadinanza;

RITENUTO di dover adottare idoneo provvedimento al fine di legittimamente disciplinare e sanzionare quanto sopra riportato;

- VISTI: - la Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento Veterinario" e s.m.i.;
 - il "Regolamento Comunale di Polizia Urbana" approvato con delibera di C.C. n. 104 dell'8.6.1983 e s.m.i.;
 - la legge 21 novembre 1981, n.689, "modifiche al sistema penale" e s.m.i.;
 - il "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con delibera di C.C. n. 53 del 21.11.2005;

ORDINA

Ai conduttori di cani che si trovino in aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico:

1 – di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dal cane condotto e depositarli, in idonei involucri chiusi ed a tenuta d'acqua, negli appositi contenitori portarifiuti ubicati sul territorio oppure smaltirli al proprio domicilio con le modalità già in vigore per i rifiuti solidi urbani;

2 – di avere sempre con sé almeno una dotazione (fornendosi preventivamente di più confezioni) di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni canine quali specifiche palette e sacchetti, oppure sacchetti di plastica o biodegradabili, o altri strumenti comunque idonei alla raccolta delle deiezioni che dovranno essere esibiti su richiesta delle forze di polizia e degli incaricati della vigilanza alle presenti norme;

3 – di tenere il cane al guinzaglio, che non dovrà avere una lunghezza superiore a m. 1.50, e avere con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta delle autorità competenti;

4 – di impedire che il cane vaghi liberamente.

Chiunque non osservi quanto sopra disposto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 consentendo il pagamento in forma ridotta di € 50,00 entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del relativo verbale di accertamento di violazione.

L'accertamento della violazione di cui al soprastante punto 1 comporta comunque l'obbligo di raccolta degli escrementi da parte del conduttore del cane con gli strumenti anzidetti che, qualora ne fosse sprovvisto e fatta salva l'ulteriore sanzione di cui al soprastante comma 2, gli saranno eventualmente forniti dagli agenti accertatori. La mancata raccolta degli escrementi successivamente all'accertamento della violazione di cui al presente comma è punita con l'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano alle persone non vedenti utilizzatrici di cani guida e nelle "Aree riservate ai cani" che restano disciplinate dall'Ordinanza n. 15/07 del 6 febbraio 2007.

Alle violazioni di cui alla presente Ordinanza si applica legge 24 novembre 1981, n.689, ed il locale "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21 novembre 2005.


Il Corpo di Polizia Locale è incaricato dell'esecuzione di quanto con la presente disposto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.

Vignate 17.08.2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giampiero Magni